

Deliberazione n. 144/2023/PRSP/Cartura (PD)



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 29 marzo 2023

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario - relatore
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 8/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore Fedor Melatti;

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per gli anni 2021 e 2022, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Cartura (PD) ed in particolare:

- questionari sul bilancio di previsione 2020-2022 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2020 di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'organo di revisione relativi al rendiconto, di cui all'art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005;
- schemi di bilancio presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Il controllo in merito alla situazione finanziaria del Comune di Cartura sul bilancio di previsione 2020-2022 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2020, ha richiesto specifici approfondimenti istruttori (note prot.n. 5461 del 19/09/2022 e n. 8827 del 28/11/2022), riscontrati dal Sindaco con nota acquisita al prot. 7530 del 27/10/2022, dall'organo di revisione con note prot. n. 8266 del 31/10/2022 e n. 8904 del 05/12/2022 e da entrambi con nota acquisita al prot. n. 8918 del 07/12/2022.

EQUILIBRI DI BILANCIO

Gli equilibri nel bilancio di previsione 2020-2022, risultanti dagli schemi di bilancio trasmessi dall'ente alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 del d.lgs. n. 267/2000.

Gli equilibri del rendiconto 2020, in base alle modifiche introdotte dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° agosto 2019, risultanti dagli schemi di rendiconto trasmessi dall'ente alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, sono così rappresentati:

	ESERCIZIO 2020
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	295.055,29
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	167.187,53
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE	29.217,50

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE	530.009,30
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE	521.732,85
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE	540.881,24
W1) RISULTATO DI COMPETENZA	825.064,59
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO	688.920,38
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO	570.098,74

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	RENDICONTO 2020
Fondo cassa	156.010,52
Residui attivi	3.517.736,54
Residui passivi	2.149.746,45
FPV	502.629,06
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020	1.021.371,55
Totale accantonamenti	478.854,28
<i>Di cui: FCDE</i>	352.856,54
Totale parte vincolata	126.891,66
Totale parte destinata agli investimenti	3.861,65
TOTALE PARTE DISPONIBILE AL 31/12/2020	411.763,96

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2020 Accertamenti (a)	Rendiconto 2020 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	197.152,58	197.152,58	100,00%
Tit.1 competenza	1.487.767,96	1.259.797,44	84,68%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	230.634,61	29.983,86	13,00%
Tit.3 competenza	153.950,49	102.724,57	66,73%

SITUAZIONE DI CASSA

	RENDICONTO 2020
Fondo cassa finale	156.010,52
Cassa vincolata	0,00
Anticipazione di tesoreria (5/12 delle entrate correnti)	---
<i>di cui non restituita</i>	
Anticipazione di liquidità per far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, nonché per i debiti fuori bilancio riconosciuti (art. 115 e 116, d.l. n. 34/2020 ed art. 55, d.l. n. 104/2020) – fino al	---

limite dei 3/12 delle entrate accertate nel 2018, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio	
<i>di cui non restituita</i>	
Anticipazione di liquidità di cui all'art. 1, co. 11, d.l. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 o di cui all'articolo 116 del d.l. n. 34/2020 e norme successive di rifinanziamento	---
<i>di cui non restituita</i>	
Tempestività dei pagamenti	-12

INDEBITAMENTO

	ESERCIZIO 2020
Debito complessivo a fine esercizio	1.495.064,41

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 prevede che *“ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”*. Tale relazione (nel prosieguo “questionario”) è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida predisposte dalla Corte dei conti (cfr. Sezione delle autonomie n. 8/SEZAUT/2020/INPR per il bilancio di previsione 2020/22, e n. 7/SEZAUT/2021/INPR per il rendiconto 2020).

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato *“Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Secondo quanto disposto dall'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *“di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno”*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *“i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”*, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri

di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *“è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Occorre evidenziare che qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis d.lgs. n. 267/2000, il Collegio rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, atte a promuoverne l'eliminazione.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno richiamate le citate linee guida della Sezione delle autonomie (in particolare le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Cartura si rilevano i seguenti profili.

Ritardo approvazione rendiconto

In sede istruttoria si è rilevato che il rendiconto 2020 è stato approvato con DCC n. 12 del 18/06/2021, oltre il termine (31.5.2021) previsto dall'art. 11-*quater* del d.l. n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla l. 17 giugno 2021, n. 87.

Al riguardo, nella nota a firma congiunta il Sindaco e l'organo di revisione hanno attestato che *“per l'anno 2021 è stato rispettato il divieto di cui all'art. 9, comma 1-quinquies del d.l. n. 113/2016”*.

Il Collegio, pur tenendo conto di quanto sopra rappresentato con riferimento al rispetto del divieto di assunzione disposto dall'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. n. 113 del 2016, nella formulazione vigente *ratione temporis*, raccomanda per il futuro la puntuale osservanza dei termini perentori stabiliti in materia dal legislatore.

Assenza accantonamento per perdite società partecipate

In sede istruttoria si è rilevato che l'accantonamento al fondo perdite società partecipate è pari a € 50.000,00, Considerato che il Comune di Cartura partecipa, con una quota pari al 1,7417%, al Consorzio Padova Sud, l'Ente risulta potenzialmente esposto, tenuto conto delle perdite totali portate a nuovo al 31.12.2019 (€ 26.085.101), per un importo pari a € 454.324,20.

In risposta a nota istruttoria il Sindaco ha affermato che *“gli uffici sostengono che, per quanto riguarda il fondo perdite partecipate riferite alle sofferenze finanziarie del Consorzio Padova Sud, è stato inserito un accantonamento pari a € 50,000,00.*

Si precisa che il Comune di Cartura ha deliberato il recesso dal Consorzio Padova Sud avvenuto con decorrenza 01/01/2017. Il recesso, tuttavia, non è mai stato ratificato dall'Assemblea dei sindaci”.

L'organo di revisione con separata nota ha affermato che *“Per quanto riguarda il fondo perdite partecipate riferite alle sofferenze finanziarie del Consorzio Padova Sud, gli Uffici riferiscono che è stato inserito un accantonamento pari a € 50,000,00.*

Il Comune di Cartura ha deliberato il recesso dal Consorzio Padova Sud con decorrenza 01/01/2017”.

La Sezione evidenzia l'esigenza sottesa alla corretta e congrua determinazione dell'ammontare del fondo in considerazione, che risulta fondamentale al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio di bilancio, tenuto conto che, secondo quanto affermato dal Sindaco, il recesso non è stato ratificato dall'Assemblea dei sindaci.

Al riguardo si evidenzia che nel bilancio al 31.12.2019 (cfr. pg. 22) il Comune di Cartura è riportato tra i soci del Consorzio.

Assenza di giacenza vincolata di cassa

In sede istruttoria si è rilevato che la giacenza di cassa vincolata è pari a zero.

In risposta a nota istruttoria il Sindaco ha affermato che *“come indicato nella relazione dell'Organo di Revisione, l'ente ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata alla data del 31/12/2020, come disposto dal punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al d. lgs. n. 118/2011, che risultava tuttavia pari a zero.*

Anche l'importo della cassa vincolata risultante dalle scritture dell'ente al 31/12/2020 è pari a zero”.

L'organo di revisione con separata nota ha confermato quanto sopra.

Il Collegio ritiene ad ogni buon conto di dover raccomandare il rispetto delle principali previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione, in particolare l'art. 180, comma 3, lettera d) del d.lgs. n. 267/2000, in base al quale l'ordinativo d'incasso deve riportare gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti.

Allo stesso modo, l'art. 185 del d.lgs. n.267/2000 impone, al comma 2, lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino *"il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti"*.

Si richiamano altresì le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 31/2015/INPR.

Riscossione delle entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria – delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada - entrate derivanti da permessi a costruire

In sede istruttoria si è rilevata una percentuale di riscossione in conto competenza pari a 0% (cfr. tabella 2.1 sezione I.III del questionario sul rendiconto 2020, pg. 30).

In risposta a nota istruttoria il Sindaco ha precisato che *"l'ente ha intrapreso l'attività accertativa da ottobre 2020 per le annualità non prescritte, portando a un accertamento di € 19.846,00 la cui riscossione è avvenuta negli esercizi successivi. Alla data attuale l'importo effettivamente riscosso risulta pari a 19.022,67 euro"*.

L'organo di revisione con separata nota ha sostanzialmente confermato quanto sopra.

In sede istruttoria è emersa, inoltre, per le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, una percentuale di riscossione, in conto competenza, pari al 30,52% (cfr. pag. 23 della relazione dell'organo di revisione alla proposta di rendiconto 2020) e per le entrate derivanti da permessi di costruire una percentuale pari al 77,95% (cfr. pag. 24 della relazione dell'organo di revisione alla proposta di rendiconto 2020).

In risposta a nota istruttoria il Sindaco ha affermato che *"le sanzioni per violazioni al codice della strada accertate al 31/12/2020 son pari a € 1.564,44, rimosse per € 477,40 al 31/12/2020. La riscossione della differenza pari a € 1.087,04 è stata registrata con ordinativo di incasso del 15/03/2021, a regolarizzo dell'accredito da parte dell'Unione dei Comuni del Conselvano avvenuto il 15/01/2021."*

Per i permessi di costruire sono stati accertati al 31/12/2020 € 87.201,66, riscossi in competenza per € 67.977,15. La differenza di 19.224,51, costituita per € 2.064,00 da sanzioni edilizie e per € 17.160,51 da oneri derivanti da pratiche edilizie, è stata interamente riscossa nel corso del 2021".

L'organo di revisione con separata nota ha sostanzialmente confermato quanto sopra.

Sul punto il Collegio, nel prendere atto di quanto rappresentato dall'Ente, rammenta che, come costantemente affermato anche dalla Corte costituzionale, una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come *"bene pubblico"*, funzionale *"alla*

valorizzazione della democrazia rappresentativa" (Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 247 e n. 80 del 2017).

Il Collegio non può pertanto esimersi dall'evidenziare che il modesto grado di riscossione delle entrate costituisce una criticità suscettibile di incidere negativamente sulla gestione, ritardando il conseguimento delle risorse necessarie a far fronte alle spese programmate anche sulla base delle entrate delle quali si è prevista la riscossione.

Raccomanda pertanto di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente l'attività di accertamento e riscossione.

Gestione dei residui attivi

Anche nel rendiconto 2020, come nel rendiconto 2019, si è rilevato un accertamento pari a € 212.000 al titolo VI "Accensione di prestiti", rispetto al quale si è ritenuto di dover effettuare un approfondimento istruttorio.

Al riguardo il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che "l'importo di 212.000,00 per un nuovo mutuo è stato erroneamente inserito a residui: il finanziamento è stato sottoscritto nell'anno 2021, in cui è stato correttamente accertato in competenza e in sede di consuntivo si è provveduto ad eliminare il residuo relativo all'anno 2020".

Quanto all'accertamento nell'esercizio 2020 di tale somma (che dunque non costituisce un residuo passivo, diversamente da quanto affermato dal Sindaco e dall'organo di revisione) al titolo VI "Accensione prestiti", la Sezione, tenuto conto che non sussistevano nel 2020 le condizioni previste dalla legge per detto accertamento rileva la violazione del principio contabile di cui all'Allegato n. 4/2 al d.lgs. n.118/2011 – punto 3.18, secondo cui *"un'entrata derivante dall'assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito (anche obbligazionario, ove consentito dall'ordinamento) o, se disciplinata dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito. L'accertamento è imputato all'esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile (quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento). Generalmente, nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula del contratto o dell'emanazione del provvedimento [...].*

Nei casi in cui la Cassa Depositi e Prestiti (o altro istituto finanziatore), rende immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento in un apposito conto intestato all'ente, le stesse si intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e devono essere accertate e rimosse. Pertanto, anche in tali casi, l'entrata è interamente accertata e imputata nell'esercizio in cui le somme sono rese disponibili".

Parametri obiettivo

In sede istruttoria si è rilevato che l'Ente, nell'esercizio 2020, non ha rispettato il parametro P8, previsto dal d.m. 28 dicembre 2018, "Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) deficitario se minore del 47%", in quanto pari al 43,19%.

In risposta a nota istruttoria il Sindaco ha affermato che *"considerato che il parametro-obiettivo è calcolato come il rapporto tra il totale delle riscossioni (competenza+residui) e la somma tra il totale degli accertamenti e i residui attivi iniziali, si può imputare il basso*

grado di capacità di riscossione prevalentemente al significativo ammontare dei residui attivi iniziali, tra cui rileva soprattutto il permanere di 943.827,54 di contributo regionale per la costruzione della nuova scuola elementare, che non hanno dato luogo a riscossione nell'esercizio 2020 ma che saranno comunque riscossi nell'esercizio successivo".

Il Collegio raccomanda pertanto per i prossimi esercizi finanziari di prestare particolare attenzione al parametro in questione.

Fondo Pluriennale vincolato

Relativamente al rendiconto 2020, in sede istruttoria si è rilevato che il fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente è pari a zero.

In risposta a nota istruttoria il Sindaco ha precisato che “nonostante le previsioni dei principi contabili, il Fondo pluriennale vincolato di parte corrente è pari a zero, in quanto le somme del trattamento economico accessorio collegato alla produttività sono state erroneamente mantenute a residui”.

L'organo di revisione con separata nota ha sostanzialmente confermato quanto sopra.

Con riferimento al mantenimento a residuo passivo delle somme destinate al trattamento economico accessorio ed alla mancata valorizzazione del fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente, la Sezione rileva la violazione del principio contabile di cui all'Allegato n. 4/2 al d.lgs n.118/2011 – punto 5.2 in base al quale *“Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo”.*

Contabilità economico-patrimoniale

In sede istruttoria è emerso che l'ammontare dei debiti da finanziamento al 31/12/2020 (pari a € 2.289.019,86) non corrisponde al debito residuo alla stessa data (pari a € 1.495.064,41).

Pur non avendo il Sindaco e l'organo di revisione fornito chiarimenti in merito (di talché parrebbe lecito desumere una non compiuta conoscenza della situazione contabile dell'Ente), si rinvia a quanto esposto nella deliberazione concernente il rendiconto 2019, invitando l'Ente a procedere alle dovute rettifiche economico-patrimoniali, in funzione dei principi di verità e correttezza dei dati contabili che presiedono alla redazione del bilancio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e sul Rendiconto per l'esercizio 2020 del Comune di Cartura (PD), nei termini ed alle condizioni di cui in parte motiva:

- rileva il ritardo nell'approvazione del rendiconto 2020;
- rileva l'insufficiente capienza del fondo perdite società partecipate;
- raccomanda la corretta applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento alle modalità di contabilizzazione della cassa vincolata;
- raccomanda il pedissequo rispetto dell'All. 4/2, punti 5.3.1 e 5.4.4, al d.lgs. n. 118/2011, nonché degli esempi n. 2, 3/a e 3/b del medesimo Allegato, con riferimento al fondo pluriennale vincolato;
- raccomanda di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente l'attività di accertamento e riscossione, nonché di pagamento dei residui passivi;
- rileva il mancato rispetto del parametro di deficitarietà P8, di cui al d.m. 28.12.2018;
- rileva la violazione del principio contabile di cui all'Allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.18;
- invita l'Ente a procedere alle dovute rettifiche economico-patrimoniali con riferimento all'ammontare dei debiti da finanziamento esposti nello Stato patrimoniale.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Cartura (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 29 marzo 2023.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Fedor Melatti

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 3 maggio 2023.

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini